



**TRIBUNALE FEDERALE FIPAV**  
**COMUNICATO UFFICIALE N° 10 – 17 settembre 2020**

Riunione del 9 Settembre 2020

**04.20.21 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI  
TESSERATI:**

- **Dott.ssa Rosalia SANTORO**

- **S.S. VOLALTO 2.0 CASERTA SSD ARL**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi           Presidente
- Avv. Antonio Amato       Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni   Componente

nel procedimento disciplinare a carico di

1) **Dott.ssa Rosalia Santoro**, nella sua qualità di Direttore Generale della Volalto 2.0 Caserta ssd rl, per aver rilasciato, in occasione della conferenza stampa di mercoledì 23 ottobre 2019 - affermazioni riportate negli articoli pubblicati giovedì 24 ottobre 2019, da il Mattino di Caserta e Cronache di Caserta, lesive della Lega Pallavolo Serie A Femminile, della Federazione Italiana Pallavolo e in generale dell'attività di pallavolo di vertice, in violazione delle seguenti norme:

Art. 16, comma 3 STATUTO FIPAV (“*Gli associati ed i tesserati hanno il dovere di comportarsi con lealtà e probità, rispettando il Codice di Comportamento Sportivo del CONI*”);

Art. 7 del Codice di Comportamento Sportivo (“*Divieto di dichiarazioni lesive della reputazione - I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo*”).

Art. 102 comma 1, lettera f) del Regolamento Giurisdizionale FIPAV -  
AGGRAVANTE (“*aver commesso il fatto a mezzo della stampa o di altro mezzo di*



*diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi e degli organismi federali o di qualsiasi tesserato ed affiliato”);*

**2) Sodalizio Volalto 2.0 Caserta SSD a.r.l., in persona del suo presidente e legale rapp.te p.t. Sig. Turco Nicola**, responsabilità ex art 76, Comma 2, del vigente Regolamento Giurisdizionale FIPAV per la condotta assunta dalla propria tesserata come sub 1) rubricata e contestata.

#### OSSERVA

Il presente procedimento trae origine dall'esposto trasmesso in data 12.11.2019 dalla Lega Pallavolo Serie A Femminile alla Procura Federale, a mezzo del quale si segnalavano alcune dichiarazioni rese dalla dott.ssa Rosalia Santoro, direttore generale del sodalizio Volalto 2.0 Caserta, nel contesto di una conferenza stampa, riportate poi negli articoli pubblicati in data 24.10.2019 sulle testate “Il Mattino” di Caserta e “Cronache di Caserta”.

Tali dichiarazioni, consistenti nel prospettare un atteggiamento persecutorio ed ostruzionistico da parte dei vertici federali nei riguardi del citato sodalizio, a giudizio dell'Organo esponente dovevano ritenersi gravemente lesive nei confronti *“della Lega Pallavolo Serie A Femminile, della Federazione Italiana Pallavolo e in generale dell'attività di pallavolo di vertice”*, in violazione delle norme analiticamente richiamate nel capo di incolpazione.

La Procura Federale, acquisito l'esposto e la documentazione allegata al medesimo, dava avvio alle indagini preliminari ed ultimate le stesse ne dava notizia agli incolpati i quali, a mezzo di distinti legali, facevano pervenire memorie difensive di contenuto analogo, eccependo la non riferibilità alla dott.ssa Santoro delle affermazioni ritenute lesive, frutto invece di interpretazioni e forzature dei due articolisti.

Ritenute infondate ed inconferenti tali deduzioni difensive, la Procura formalizzava il deferimento di entrambi gli incolpati dinanzi a questo Tribunale il quale fissava l'udienza di comparizione, da tenersi in modalità di videoconferenza, per il giorno 09 settembre 2020.

Nel giorno stesso dell'udienza, perveniva a questo Tribunale una missiva a firma della dott.ssa Santoro, in proprio e nella propria veste di dirigente, con la quale si comunicava l'avvenuto recesso del sodalizio dalla propria qualità di associato Fipav e la conseguente



cessazione del tesseramento della stessa esponente la quale, contestualmente, esplicitava la rinuncia all'assistenza tecnica legale nel procedimento de quo.

Ed infatti, all'udienza del 09.09.20 interveniva, in videoconferenza, soltanto il rappresentante della Procura il quale, illustrate le ragioni del deferimento, concludeva per l'accertamento della responsabilità degli incolpati e per l'applicazione di idonea sanzione a carico di entrambi (4 mesi di sospensione per il dirigente e 400 euro di multa per il sodalizio).

All'esito della camera di consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Presa attenta visione degli articoli estratti dai quotidiani citati in epigrafe e rapportato il contenuto degli stessi alle eccezioni difensive dei due incolpati, ritiene il Tribunale che le argomentazioni e le conclusioni della Procura Federale debbano essere condivise e che pertanto sussista la responsabilità disciplinare della dott.ssa Santoro per i fatti ascritti alla medesima.

L'asserita non riferibilità all'incolpata delle dichiarazioni lesive contenute nei due articoli, sostenuta nelle memorie difensive acquisite dalla Procura, non appare condivisibile e risulta palesemente in contrasto con il dato obiettivo, rappresentato dalle frasi che gli estensori degli articoli hanno attribuito - a mezzo di virgolettato - alla dott.ssa Santoro: *“abbiamo ricevuto una lettera di diffida e minaccia da parte della Lega....”*, *“hanno cercato di ostacolarci in tutti i modi....”* *“C'è una chiara volontà a non far gareggiare Caserta in questa serie.....perchè siamo stati messi più volte in condizione di non farlo...”*. Dunque, se anche la frase *“La Lega ci boicotta”* - riportata in grassetto in testa all'articolo apparso sulle Cronache di Caserta - non possa essere materialmente attribuita all'incolpata, non vi è dubbio che le frasi virgolettate - e peraltro non contestate - siano idonee a concretizzarsi come denuncia di uno scenario minatorio, persecutorio ed ostruzionistico da parte della Federazione in danno del sodalizio. Con la conseguenza che l'accusa di boicottaggio, se anche non espressa in modo esplicito, risulti comunque implicitamente prospettata e denunciata.

Né può giovare alla difesa la dinamica dei fatti prodromici allo “sfogo” della dott.ssa Santoro e relativi alle vicende che hanno portato all'esclusione del sodalizio dal campionato di A1, non potendo gli stessi assumere valore scriminante rispetto alle





condotte oggi contestate siccome contrarie alle norme richiamate nel capo di incolpazione.

Alla responsabilità della dirigente consegue, ex art. 76 comma 2 Reg Giur, quella del sodalizio, a nulla rilevando la sussistenza alla data odierna del vincolo affiliativo, comunque in essere all'epoca dei fatti per i quali si procede.

Accertata la responsabilità degli incolpati e ritenuta sussistente l'aggravante contestata il Tribunale ritiene congrue – e pertanto applica – le sanzioni di cui al dispositivo.

PQM

Il Tribunale delibera di infliggere:

- A carico della tesserata dott.ssa Rosalia Santoro la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 3 (tre);
- A carico del sodalizio Volalto 2.0 Caserta SSD a r.l. la sanzione della multa di € 300,00 (trecento/00).

Roma, 10 settembre 2020

ILPRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 17 settembre 2020